

**COMMISSIONE DI GARANZIA**  
**DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO**  
**NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione n. 21/281: Sciopero generale proclamato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, dalla Confederazione Sindacati Autonomi Federati Italiani (Conf.S.A.F.I.) in data 6 ottobre 2021, *“a oltranza dalle ore 00.01 del 15 ottobre 2021 alle ore 00.00 del 20 ottobre 2021, di tutti i lavoratori pubblici e privati, liberi professionisti e/o comunque denominati”*. Lo sciopero è stato proclamato contro le politiche adottate dal Governo per il contenimento della pandemia. Delibera di apertura del procedimento di valutazione del comportamento in data 15 ottobre 2021 (delibera n. 21/247) (rel. Santoro-Passarelli) (Pos. 1201/21)

(Seduta del 9 dicembre 2021)

La Commissione, su proposta del Presidente, adotta all'unanimità la seguente **delibera di chiusura del procedimento di valutazione del comportamento**:

**LA COMMISSIONE**

con riferimento allo sciopero proclamato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, dalla Segreteria nazionale della Confederazione Sindacati Autonomi Federati Italiani, in data 6 ottobre 2021 (atto pervenuto in pari data), ed effettuato *“ad oltranza dalle ore 00.01 del 15 ottobre 2021 alle 00.00 del 20 ottobre 2021 di tutti i lavoratori pubblici e privati, liberi professionisti e/o comunque denominati”*;

**PREMESSO CHE**

in data 6 ottobre 2021 (atto pervenuto ed acquisito al protocollo in pari data), la Segreteria nazionale della Confederazione Sindacati Autonomi Federati Italiani proclamava, invocando l'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, uno sciopero generale *“ad oltranza dalle ore 00.01 del 15 ottobre 2021 alle 00.00 del 20 ottobre 2021 di tutti i lavoratori pubblici e privati, liberi professionisti e/o comunque denominati”*;

il Presidente, in data 7 ottobre 2021, inviava, in via d'urgenza, alla Confederazione proclamante, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, una indicazione immediata (prot. n. 11763 - provvedimento ratificato dalla Commissione nella seduta dell'11 ottobre 2021) rilevando il mancato rispetto del termine di preavviso, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, e la violazione della regola della rarefazione oggettiva, ai sensi della delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003, come integrata in data 30 aprile 2004, con riferimento agli scioperi generali precedentemente proclamati e tenutesi il giorno 11 ottobre 2021;

con detto provvedimento, la Commissione invitava la Confederazione proclamante a revocare lo sciopero, dandone comunicazione entro cinque giorni dalla ricezione, via PEC, del provvedimento, riservandosi, *“in seguito alla eventuale apertura del procedimento di valutazione”* di accertare *“ogni altra violazione dovesse emergere”*;

in assenza di riscontro all'indicazione immediata prot. n. 11763/GEN, la Commissione, nella seduta del 15 ottobre 2021, deliberava l'apertura del procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, ai sensi degli articoli 4, comma 4-*quater* e 13, comma 1, lettera. i) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nei confronti della Confederazione Sindacati Autonomi Federati Italiani, in persona del legale rappresentante, per le seguenti violazioni (delibera n. 21/247):

- mancato rispetto del termine di preavviso (articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni);
- mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva (delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003, come integrata in data 30 aprile 2004, con riferimento agli scioperi generali precedentemente proclamati e tenutesi il giorno 11 ottobre 2021);
- mancato rispetto della regole in materia di franchigia elettorale, limitatamente ai bacini di utenza interessati dal turno di ballottaggio, relativamente ai seguenti settori: Regioni Autonomie Locali, Trasporto Pubblico Locale, Igiene Ambientale, Telecomunicazioni, Elettricità, Gas-Acqua, Energia e Petrolio, Funerario, Ministeri, Trasporto Marittimo, Vigili del Fuoco, Trasporto aereo, Trasporto ferroviario, Appalti ferroviari, Carburanti, Taxi, Elicotteri, Metalmeccanici, Noleggio con conducente, Circolazione e sicurezza stradale e Farmacie;

in data 25 ottobre 2021, la Confederazione forniva riscontro alla delibera di apertura del procedimento di valutazione, chiedendo la revoca del provvedimento *“considerata l'insussistenza a monte delle condizioni giustificative della apertura di un procedimento”* sulla base delle seguenti motivazioni:

- *“nonostante l'atto di proclamazione esaminato dalla S.V. rechi l'impropria dicitura tutti i lavoratori pubblici e privati invero si intende significare che lo sciopero generale del quo potrà interessare solo lavoratori del settore privato in quanto ciascuna Federazione oggi raccolta presso Conf.s.a.f.i. raggruppa manodopera impiegata in aziende private e non a partecipazione pubblica”*;
- *“nessuno dei settori in cui sono impiegati gli iscritti presso le singole Federazioni facenti capo alla Confederazione esponente circa l'avvenuta proclamazione di sciopero generale, integra, neppur latamente, l'ambito dei c.d. servizi pubblici essenziali come contemplati dalla legge 12 giugno 1990, n. 146”*;

in data 27 ottobre 2021, ai fini della definizione del procedimento di valutazione del comportamento, la Commissione chiedeva nuovamente alla Confederazione di conoscere il nome, cognome, data, luogo di nascita e domicilio del legale rappresentate *pro tempore*;

in data 28 ottobre 2021, la Confederazione forniva riscontro comunicando i dati richiesti;

## CONSIDERATO

che come la Commissione ha, in più occasioni, avuto modo di precisare, gli scioperi proclamati per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori sono ammessi solo in presenza di specifici eventi e/o specifiche situazioni di pericolo oggettivo, certificato dalle competenti autorità, da valutarsi caso per caso (cfr. anche Tribunale Roma Sez. Lavoro 5 novembre 2020); essendo, inoltre, opinione maggioritaria e non esclusiva, sulla rilevanza del riferimento all'ordine costituzionale che esso vada "inteso in senso non normativo ma materiale" (cfr. delibere Commissione nn. 14 e 23 del 18 luglio 1991) con sostanziale riferimento ai cardini dell'assetto costituzionale (cfr. Corte costituzionale sent. 28 maggio-10 giugno 1993, n. 276), appunto difendibili con immediatezza (cfr. Cass. 21 agosto 2004 n. 16515 - ad esempio contro un colpo di stato ovvero un pericolo di sovvertimento violento - cfr. delibere Commissione n. 78 dell'11 febbraio 1999, n. 03/158 del 26 novembre 2003 e n. 20/32 del 27 febbraio 2020), ferme restando, comunque, i rimedi esperibili davanti alla Corte Costituzionale;

che il giorno 11 ottobre 2021 sono stati proclamati, dalle Organizzazioni sindacali ADL COBAS, CIB UNICOBAS, CLAP, CONFEDERAZIONE COBAS, COBAS Scuola Sardegna, CUB, FUORI MERCATO, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB e USI CIT, USI Fondata nel 1912, FLMU, A.L. Cobas, SOL Cobas e SOA, scioperi generali che hanno coinvolto tutte le categorie del lavoro pubbliche e private;

che nei giorni 17 e 18 ottobre 2021 si è tenuto il turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci in 76 Comuni italiani, dei quali 3 capoluoghi di Regione (Roma, Torino e Trieste) e 7 capoluoghi di provincia (Benevento, Caserta, Cosenza, Isernia, Latina, Savona e Varese);

che quanto sostenuto dalla Confederazione, in ordine alla circostanza che "*lo sciopero generale de quo potrà interessare solo lavoratori del settore privato*", non può essere condiviso per le seguenti motivazioni:

- la precisazione è contenuta nella comunicazione del 25 ottobre 2021 mentre lo sciopero generale oggetto del presente procedimento ha avuto inizio il 15 ottobre e si è concluso il 20 ottobre 2021 (l'utilizzo del termine "*potrà interessare*" con riferimento ad uno sciopero già effettuato risulta inconferente);
- contrariamente a quanto asserito, risultano adesioni di lavoratori allo sciopero generale (seppur in numero esiguo) non solo nel lavoro privato ma anche nel pubblico impiego (i dati certificati sono disponibili sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica);

che, per le stesse motivazioni, quanto asserito, in ordine alla circostanza che non "*in nessuno dei settori in cui sono impiegati iscritti presso le singole Federazioni facenti capo alla Confederazione esponente circa l'avvenuta proclamazione di sciopero generale, integra, neppur latamente, l'ambito dei c.d. servizi pubblici essenziali come contemplati dalla legge 12 giugno 1990, n. 146*", è del tutto inconferente;

che, invece, la Confederazione avrebbe dovuto chiarire nel documento di proclamazione dello sciopero quali settori sarebbero stati ricompresi nell'astensione o, quanto meno, precisarlo a seguito dell'indicazione immediata del 7 ottobre 2021, al fine di limitarne gli effetti ultrattivi;

che, innegabilmente, infatti, la proclamazione di uno sciopero generale produce, nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, un effetto annuncio del tutto particolare, indipendentemente dalle adesioni che si registrano *ex post*;

che, il comportamento della Confederazione, la quale ha ommesso di precisare (fino al 25 ottobre 2021, a sciopero concluso) l'esatto ambito ed i lavoratori coinvolti dalla proclamazione dello sciopero, ha, pertanto, avuto il risultato di amplificarne in modo ultrattivo ed irragionevolmente gli effetti;

che, la condotta di Conf.S.A.F.I. ha, peraltro, esposto i lavoratori a sanzioni disciplinari da parte dei datori di lavoro per aver questi ultimi fatto affidamento sulla proclamazione dello sciopero ritenendosi ricompresi ("*tutte le categorie del lavoro pubblico e privato*") quando, invece, in base alla successiva precisazione del 25 ottobre 2021, non lo erano;

che, con riferimento allo sciopero generale *de quo*, infatti, sono pervenute in Commissione numerose istanze di Amministrazioni, imprese e lavoratori volte a conoscere l'esatto ambito dell'astensione al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti o determinazioni;

che lo sciopero generale proclamato da Conf. S.A.F.I. è stato effettuato dal 15 al 20 ottobre 2021, disattendendo l'indicazione formulata in via preventiva dalla Commissione il 7 ottobre 2021;

che, per quanto sopra argomentato, la richiesta di revoca della delibera n. 21/247, di cui alla nota del 25 ottobre 2021, non può essere accolta;

## **RICHIAMATE**

le seguenti disposizioni contenute nelle sottoindicate discipline di settore:

- **Regioni Autonomie Locali:** articolo 6, comma 5, lett. e) dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/181 del 25 settembre 2002 (pubblicato nella G.U. n. 256 del 31 ottobre 2002), laddove è previsto che: "*Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali*";

- **Trasporto Pubblico Locale:** articolo 4 dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale, valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, (pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2018, n. 115), secondo il quale "*Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico: ... i 3 giorni che precedono, che seguono e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali ... regionali ...*";

- **Igiene Ambientale:** articolo 5 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia

con deliberazione n. 01/31 del 19.04.2001 (pubblicato nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2001), il quale individua i periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi, tra cui il periodo compreso *“dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonché le giornate di consultazione politica”*;

- **Telecomunicazioni:** articolo 9, della regolamentazione provvisoria del settore delle telecomunicazioni, adottata dalla Commissione con delibera n. 07/643 del 15 novembre 2007, (pubblicata nella G.U. n. 7 del 9 gennaio 2008), modificata dalla delibera n. 08/59 del 31 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2008, ai sensi del quale *“E' esclusa l'attuazione di scioperi (comprese le forme di azione sindacale, comunque denominate comportanti una riduzione del servizio) nei seguenti giorni: ..... c) i 3 giorni che precedono, che seguono e quelli concomitanti con le consultazioni elettorali, nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie ... ”*;

- **Elettricità:** articolo 11, dell'Accordo sindacale nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero, nel settore elettrico, sottoscritto dalla Commissione con delibera n. 128 del 18 febbraio 2013, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013), ai sensi del quale non possono essere effettuati scioperi *“la settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione/referendum, coincidenti con l'area territoriale dello sciopero, dal terzo giorno precedente il primo giorno di votazione (e, dunque, a partire dal giovedì che precede la domenica nella quale si effettuano le consultazioni) al terzo giorno successivo al primo giorno di votazione (e, dunque, fino al mercoledì successivo alla domenica nella quale si vota)”*;

- **Gas-Acqua:** Accordo Nazionale Federgasacqua del 27 marzo 1991, valutato idoneo con delibera dell'11/04/1991, nonché dalla delibera 10/262 del 26/04/2010, ai sensi del quale le astensioni dal lavoro non potranno essere effettuate *“nella settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione nazionale, regionale e comunale, referendum nazionali, comprensiva dei giorni di votazione e scrutinio”*;

- **Energia e Petrolio:** punto d) del CCNL Energia e Petrolio del 30 giugno 2006, secondo il quale, al punto 2, *“Le Organizzazioni Sindacali si impegnano ad evitare la proclamazioni di scioperi in concomitanza con il periodo coincidente con le consultazioni elettorali, di cui all'art. 11 della legge 1990/53”*;

- **Funerario:** articolo 5, dell'Accordo per la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi funerari, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 04/80 del 4 marzo 2004 e pubblicato in G.U. n. 70 del 24 marzo 2004, secondo il quale non possono essere effettuati scioperi, *“dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale, le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonché le giornate di consultazione politica suppletiva e le giornate di consultazione regionale amministrativa parziale”*;

- **Ministeri:** articolo 4, comma 6, lettera b), dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero – Comparto Ministeri - dell'8 marzo 2005, valutato idoneo con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005, pubblicato in G.U. – Serie generale – n. 96 del 27 aprile 2005, secondo il quale *“le azioni di sciopero non saranno effettuate ... nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali”*;

- **Trasporto Marittimo:** allegato al Protocollo delle Relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia del 1 agosto 2000 sulla regolamentazione degli scioperi nel settore del trasporto marittimo, integrato dall'Accordo del 14 dicembre 2001 e dell'Accordo 15 settembre 2003, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 00/231 del 16 novembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 280 del 2 dicembre 2003, secondo il quale *“sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi...dal quarto giorno precedente al quarto giorno successivo le consultazioni elettorali politiche azionali, europee, referendarie nazionali, nonché le consultazioni elettorali regionali ed amministrative generali”*;
- **Vigili del Fuoco:** punto 4, lettera A), dell'Accordo collettivo che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (sottoscritto in data 6 dicembre 1994 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia, con delibera n. 6.2 del 12 gennaio 1995) e la delibera interpretativa della Commissione n. 05/473 del 7 settembre 2005, con la quale è stato precisato che al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per quanto concerne le franchigie elettorali, si applica la disciplina del Comparto Ministeri di cui all'Accordo Collettivo dell'8 marzo 2005 (valutato idoneo con delibera del 13 aprile 2005, n. 178, sopra richiamata);
- **Trasporto aereo:** articolo 8 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore del trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014) secondo il quale *“non potranno essere effettuati scioperi dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni regionali ed amministrative, per le sole aree interessate”*;
- **Trasporto ferroviario:** articolo 3.5 dell'Accordo nazionale del settore ferroviario, del 23 novembre 1999 (modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001), pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86 secondo il quale *“non potranno essere effettuati scioperi dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonché consultazioni elettorali regionali e amministrative che riguardino un insieme di regioni, province e comuni, con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale sulla base dei dati che saranno richiesti dall'Osservatorio degli scioperi del Ministero dei trasporti e della Navigazione al Ministero competente e messi a disposizione delle parti; Dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, o le elezioni regionali ed amministrative parziali, non rientranti al punto precedente, limitatamente al traffico ferroviario locale”*;
- **Appalti ferroviari:** articolo 7, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore degli appalti e delle attività di supporto ferroviario, adottata con delibera n. 04/590, del 29 ottobre 2004 e pubblicata in G.U. n. 278, del 26 novembre 2004, secondo il quale *“non potranno essere effettuati scioperi dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonché consultazioni elettorali regionali e amministrative che riguardino un insieme di regioni, province e comuni, con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale sulla base dei dati che saranno richiesti dall'Osservatorio degli scioperi del Ministero dei trasporti e della Navigazione al Ministero competente e messi a disposizione delle parti; Dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, o le elezioni regionali ed amministrative parziali, non rientranti al punto precedente, limitatamente al traffico ferroviario locale”*;
- **Carburanti:** articolo 5, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante, adottata dalla Commissione di garanzia con

deliberazione n. 01/94, del 19 luglio 2001, pubblicato in G.U. n. 179 del 3 agosto 2001, secondo il quale *“non possono essere proclamate astensioni collettive dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali nazionali, europee e regionali, le consultazioni referendarie nazionali, nonché le consultazioni amministrative che riguardino un insieme di Regioni province e Comuni con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale, e dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni politiche suppletive o alle elezioni regionali ed amministrative parziali per le sole aree interessate”*;

- **Taxi:** articolo 4, comma 1, lettera d, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2 bis, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore del servizio taxi, adottata con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11, pubblicata nella G.U. del 5 marzo 2002, n. 54), secondo il quale *“non possono essere effettuate sospensioni dal servizio .... nelle giornate concomitanti con le operazioni di voto”*;

- **Elicotteri:** articolo 3, della regolamentazione provvisoria, di cui alla delibera n. 12/461 del 5 novembre 2012, pubblicata in G.U. n. 276 del 26 novembre 2012, secondo il quale *“non possono effettuarsi scioperi dal quinto giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale e regionale e amministrativa parziale, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio”*;

- **Metalmecchanici:** articolo 7, dell'Accordo nazionale del 4 febbraio 2004, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico e della installazione di impianti stipulato tra Federmeccanica e Assistal e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil e, separatamente, tra Federmeccanica e Assistal e Fismic-Confsal e tra Federmeccanica e Assistal e Ugl Metalmeccanici, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 04/148 del 18 marzo 2004 e pubblicato in G.U., secondo il quale è *“non possono effettuarsi scioperi nei giorni in cui si svolgono le operazioni elettorali per le aziende la cui attività è coinvolta nello svolgimento delle procedure elettorali e nella funzionalità dei seggi”*;

- **Noleggio con conducente:** articolo 11, dell'Accordo nazionale sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del noleggio autobus con conducente del 22 marzo 1994, secondo il quale *“è vietato scioperare nei tre giorni che precedono e seguono i giorni di consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali e amministrative in genere”*;

- **Circolazione e sicurezza stradale:** articolo 7 della Regolamentazione provvisoria settore del soccorso e della sicurezza sulla rete autostradale, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/112 del 4.10.2001, pubblicata in G.U. n. 273 del 23 novembre 2001, ove è previsto che: *“I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi, sono i seguenti: ... dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, o le elezioni regionali ed amministrative parziali”*;

- **Farmacie:** articolo 8 dell'Accordo nazionale del 26 gennaio 2004 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica stipulato tra le Associazioni ADF, FEDERFARMA SERVIZI, CONFCOMMERCIO e le Organizzazioni Sindacali FILCAMS-Cgil, FISASCAT-Cisl, Uiltucs-Uil, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 04/267 del 15 aprile 2004 e pubblicato in G.U. n. 100 del 29 aprile 2004, ove è previsto che: *“Lo sciopero non può essere proclamato per il giorno seguente la domenica o una festività né la giornata precedente e coincidente con le consultazioni elettorali e referendarie”*;

## RITENUTO

all'esito del procedimento, che lo sciopero generale dal 15 al 20 ottobre 2021, proclamato dalla Confederazione Sindacato Autonomi Federati Italiani, è stato effettuato in violazione delle seguenti regole:

- **mancato rispetto dei termine di preavviso**, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

- **mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva**, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché della delibera n. 03/134, sopra richiamata, con riferimento agli scioperi generali dell'11 ottobre 2021 sopra richiamati;

- **mancato rispetto delle regole in materia di franchigia elettorale**, contenute nelle sottoindicate discipline di settore, limitatamente ai bacini interessati dal turno di ballottaggio del 17/18 ottobre 2021:

- **Regioni Autonomie Locali**: articolo 6, comma 5, lett. e) dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/181 del 25 settembre 2002 (pubblicato nella G.U. n. 256 del 31 ottobre 2002), laddove è previsto che: *“Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali”*;

- **Trasporto Pubblico Locale**: articolo 4 dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale, valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, (pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2018, n. 115), secondo il quale *“Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico: ... i 3 giorni che precedono, che seguono e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali ... regionali ...”*;

- **Igiene Ambientale**: articolo 5 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19.04.2001 (pubblicato nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2001), il quale individua i periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi, tra cui il periodo compreso *“dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonché le giornate di consultazione politica”*;

- **Telecomunicazioni**: articolo 9, della regolamentazione provvisoria del settore delle telecomunicazioni, adottata dalla Commissione con delibera n. 07/643 del 15 novembre 2007, (pubblicata nella G.U. n. 7 del 9 gennaio 2008), modificata dalla delibera n. 08/59 del 31 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2008, ai sensi del quale *“E' esclusa l'attuazione di scioperi (comprese le forme di azione sindacale, comunque denominate comportanti una riduzione del servizio) nei seguenti giorni: ..... c) i 3 giorni che precedono, che seguono e quelli concomitanti con le consultazioni elettorali, nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie ...”*;

- **Elettricità**: articolo 11, dell'Accordo sindacale nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero, nel settore elettrico, sottoscritto dalla Commissione con delibera n. 128 del 18 febbraio 2013, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013), ai sensi del quale non possono essere effettuati scioperi *“la settimana coincidente con qualsiasi tipo di*



*elezione/referendum, coincidenti con l'area territoriale dello sciopero, dal terzo giorno precedente il primo giorno di votazione (e, dunque, a partire dal giovedì che precede la domenica nella quale si effettuano le consultazioni) al terzo giorno successivo al primo giorno di votazione (e, dunque, fino al mercoledì successivo alla domenica nella quale si vota)";*

- **Gas-Acqua:** Accordo Nazionale Federgasacqua del 27 marzo 1991, valutato idoneo con delibera dell'11/04/1991, nonché dalla delibera 10/262 del 26/04/2010, ai sensi del quale le astensioni dal lavoro non potranno essere effettuate *"nella settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione nazionale, regionale e comunale, referendum nazionali, comprensiva dei giorni di votazione e scrutinio"*;

- **Energia e Petrolio:** punto d) del CCNL Energia e Petrolio del 30 giugno 2006, secondo il quale, al punto 2, *"Le Organizzazioni Sindacali si impegnano ad evitare la proclamazioni di scioperi in concomitanza con il periodo coincidente con le consultazioni elettorali, di cui all'art. 11 della legge 1990/53"*;

- **Funerario:** articolo 5, dell'Accordo per la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi funerari, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 04/80 del 4 marzo 2004 e pubblicato in G.U. n. 70 del 24 marzo 2004, secondo il quale non possono essere effettuati scioperi, *"dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale, le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonché le giornate di consultazione politica suppletiva e le giornate di consultazione regionale amministrativa parziale"*;

- **Ministeri:** articolo 4, comma 6, lettera b), dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero – Comparto Ministeri - dell'8 marzo 2005, valutato idoneo con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005, pubblicato in G.U. – Serie generale – n. 96 del 27 aprile 2005, secondo il quale *"le azioni di sciopero non saranno effettuate ... nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali"*;

- **Trasporto Marittimo:** allegato al Protocollo delle Relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia del 1 agosto 2000 sulla regolamentazione degli scioperi nel settore del trasporto marittimo, integrato dall'Accordo del 14 dicembre 2001 e dell'Accordo 15 settembre 2003, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 00/231 del 16 novembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 280 del 2 dicembre 2003, secondo il quale *"sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi...dal quarto giorno precedente al quarto giorno successivo le consultazioni elettorali politiche azionali, europee, referendarie nazionali, nonché le consultazioni elettorali regionali ed amministrative generali"*;

- **Vigili del Fuoco:** punto 4, lettera A), dell'Accordo collettivo che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (sottoscritto in data 6 dicembre 1994 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia, con delibera n. 6.2 del 12 gennaio 1995) e la delibera interpretativa della Commissione n. 05/473 del 7 settembre 2005, con la quale è stato precisato che al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per quanto concerne le franchigie elettorali, si applica la disciplina del Comparto Ministeri di cui all'Accordo Collettivo dell'8 marzo 2005 (valutato idoneo con delibera del 13 aprile 2005, n. 178, sopra richiamata);

- **Trasporto aereo:** articolo 8 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come

modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore del trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014) secondo il quale *“non potranno essere effettuati scioperi dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni regionali ed amministrative, per le sole aree interessate”*;

- **Trasporto ferroviario:** articolo 3.5 dell'Accordo nazionale del settore ferroviario, del 23 novembre 1999 (modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001), pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86 secondo il quale *“non potranno essere effettuati scioperi dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonché consultazioni elettorali regionali e amministrative che riguardino un insieme di regioni, province e comuni, con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale sulla base dei dati che saranno richiesti dall'Osservatorio degli scioperi del Ministero dei trasporti e della Navigazione al Ministero competente e messi a disposizione delle parti; Dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, o le elezioni regionali ed amministrative parziali, non rientranti al punto precedente, limitatamente al traffico ferroviario locale”*;

- **Appalti ferroviari:** articolo 7, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore degli appalti e delle attività di supporto ferroviario, adottata con delibera n. 04/590, del 29 ottobre 2004 e pubblicata in G.U. n. 278, del 26 novembre 2004, secondo il quale *“non potranno essere effettuati scioperi dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonché consultazioni elettorali regionali e amministrative che riguardino un insieme di regioni, province e comuni, con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale sulla base dei dati che saranno richiesti dall'Osservatorio degli scioperi del Ministero dei trasporti e della Navigazione al Ministero competente e messi a disposizione delle parti; Dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, o le elezioni regionali ed amministrative parziali, non rientranti al punto precedente, limitatamente al traffico ferroviario locale”*;

- **Carburanti:** articolo 5, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94, del 19 luglio 2001, pubblicato in G.U. n. 179 del 3 agosto 2001, secondo il quale *“non possono essere proclamate astensioni collettive dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali nazionali, europee e regionali, le consultazioni referendarie nazionali, nonché le consultazioni amministrative che riguardino un insieme di Regioni province e Comuni con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale, e dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni politiche suppletive o alle elezioni regionali ed amministrative parziali per le sole aree interessate”*;

- **Taxi:** articolo 4, comma 1, lettera d, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2 bis, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore del servizio taxi, adottata con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11, pubblicata nella G.U. del 5 marzo 2002, n. 54), secondo il quale *“non possono essere effettuate sospensioni dal servizio .... nelle giornate concomitanti con le operazioni di voto”*;

- **Elicotteri:** articolo 3, della regolamentazione provvisoria, di cui alla delibera n. 12/461 del 5 novembre 2012, pubblicata in G.U. n. 276 del 26 novembre 2012, secondo il quale *“non possono effettuarsi scioperi dal quinto giorno precedente al terzo giorno successivo le*

*giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale e regionale e amministrativa parziale, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio”;*

- **Metalmecanici:** articolo 7, dell’Accordo nazionale del 4 febbraio 2004, di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico e della installazione di impianti stipulato tra Federmeccanica e Assistal e FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL e, separatamente, tra Federmeccanica e Assistal e FISMIC-CONFSAL e tra Federmeccanica e Assistal e UGL Metalmeccanici, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 04/148 del 18 marzo 2004 e pubblicato in G.U., secondo il quale è *“non possono effettuarsi scioperi nei giorni in cui si svolgono le operazioni elettorali per le aziende la cui attività è coinvolta nello svolgimento delle procedure elettorali e nella funzionalità dei seggi”;*

- **Noleggio con conducente:** articolo 11, dell’Accordo nazionale sulla regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore del noleggio autobus con conducente del 22 marzo 1994, secondo il quale *“è vietato scioperare nei tre giorni che precedono e seguono i giorni di consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali e amministrative in genere”;*

- **Circolazione e sicurezza stradale:** articolo 7 della Regolamentazione provvisoria settore del soccorso e della sicurezza sulla rete autostradale, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/112 del 4.10.2001, pubblicata in G.U. n. 273 del 23 novembre 2001, ove è previsto che: *“I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi, sono i seguenti: ... dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, o le elezioni regionali ed amministrative parziali”;*

- **Farmacie:** articolo 8 dell’Accordo nazionale del 26 gennaio 2004 di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica stipulato tra le Associazioni ADF, FEDERFARMA SERVIZI, CONFCOMMERCIO e le Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 04/267 del 15 aprile 2004 e pubblicato in G.U. n. 100 del 29 aprile 2004, ove è previsto che: *“Lo sciopero non può essere proclamato per il giorno seguente la domenica o una festività né la giornata precedente e coincidente con le consultazioni elettorali e referendarie”;*

## **VALUTA NEGATIVAMENTE**

il comportamento della Confederazione Sindacati Autonomi Federati Italiani, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. VINCI Francesco, con riguardo alle violazioni sopra richiamate;

## **RITENUTO, ALTRESI’,**

che, nel caso di specie, non è possibile applicare la sanzione, di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 146 del 1990 e successive modificazioni, consistente nella trattenuta dei contributi sindacali o nella sospensione dei permessi sindacali retribuiti, a causa del mancato godimento degli stessi da parte della Confederazione coinvolta;

che, ai fini dell’irrogazione della sanzione sostitutiva, di cui all’articolo 4, comma 4-bis, della legge 146 del 1990 e successive modificazioni, il legale rappresentante, per gli atti compiuti in nome e per conto della Confederazione Sindacati Autonomi Federati Italiani, è il sig.

VINCI Francesco, nato a Taranto il 22 ottobre 1956, domiciliato legalmente presso CONFSAFI - Piazza Pastrello n. 28, 30173 Favaro Veneto (VE);

### **DELIBERA**

ai fini della quantificazione della sanzione da irrogare, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della legge 146 del 1990 e successive modificazioni, di tener conto:

- degli effetti pregiudizievoli per i diritti degli utenti derivanti dalla proclamazione ed effettuazione di uno sciopero generale di una durata pari a 5 giorni;
- degli effetti ultrattivi derivanti dall'annuncio di uno sciopero di tale durata;
- della gravità delle violazioni accertate;

l'applicazione, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*bis*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, della sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) a carico del Sig. VINCI Francesco, nato a Taranto il 22 ottobre 1956, domicilio legale presso CONFSAFI - Piazza Pastrello n. 28, 30173 Favaro Veneto (VE), in qualità di legale rappresentante della Confederazione Sindacati Autonomi Federati Italiani, con ogni conseguenza di legge, ritenuto congruo in relazione alle violazioni contestate, alla modesta consistenza associativa, alle limitate adesioni allo sciopero generale (dati rilevati *ex post*) ed ai conseguenti limitati effetti pregiudizievoli sui servizi pubblici essenziali;

### **INVITA**

l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Venezia, ad adottare a carico del Sig. VINCI Francesco, nato a Taranto il 22 ottobre 1956, domiciliato legalmente presso CONFSAFI - Piazza Pastrello n. 28, 30173 Favaro Veneto (VE), in qualità di legale rappresentante della Confederazione Sindacati Autonomi Federati Italiani, apposita Ordinanza-ingiunzione in esecuzione della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*bis*, della legge 146 del 1990 e successive modificazioni, a trasmettere alla Commissione di garanzia la predetta Ordinanza-ingiunzione, nonché a comunicarne l'avvenuta esecuzione;

### **AVVERTE**

che, avverso la presente delibera, è ammesso il ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'articolo 20-*bis* della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nell'ordinario termine di prescrizione;

### **DISPONE**

che copia della presente delibera venga notificata al Sig. VINCI Francesco, nato a Taranto il 22 ottobre 1956, domiciliato legalmente presso CONFSAFI - Piazza Pastrello n. 28, 30173 Favaro Veneto (VE), in qualità di legale rappresentante della Confederazione Sindacati Autonomi Federati Italiani, e, via PEC, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Venezia;

**DISPONE, INOLTRE,**

la trasmissione della presente delibera alle Amministrazioni, Associazioni datoriali ed Enti in indirizzo, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.